



REPUBBLICA ITALIANA

N.199/07 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 2676 Reg.Ric.

Sezione Quinta

Anno 2006

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 2676 del 2006, proposto dal sig. Antonio Mazzamurro, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Follieri, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, viale Mazzini 6

contro

il Comune di Monte Sant'Angelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Matassa e Antonio Mescia, elettivamente domiciliato presso il dr. Antonio Placidi in Roma, via Cosseria 2

e nei confronti

dei signori Matteo Ricucci e Luigi Vergura, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Mescia, elettivamente domiciliati presso l'avv.

Franco Gaetano Scoca in Roma, via Paisiello 53, e

la Comunità Montana del Monte Gargano non costituita in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, 27 marzo 2006 n. 1032, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati come in epigrafe;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 ottobre 2006 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avvocati Follieri e Colagrande per delega di Mescia e Matassa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dal sig. Antonio Mazzamurro per l'annullamento della deliberazione 4 gennaio 2006 n. 3, con la quale il consiglio comunale di Monte Sant'Angelo ha nominato i rappresentanti di maggioranza nel consiglio della Comunità Montana di Monte Gargano, revocando la nomina del ricorrente.

Il TAR ha ritenuto che la regola della non revocabilità del rappresentante del comune presso la comunità montana, stabilita dall'art. 12, comma 8, della legge regionale della Puglia n. 20 del 2004, non impedisca che la maggioranza, o la minoranza, consiliare proceda alla sostituzione del proprio rappresentante quando questi si dissocia dall'indirizzo politico del gruppo che lo ha eletto. E tanto sarebbe avvenuto nella specie a seguito dell'uscita del gruppo cui appartiene il ricorrente dalla giunta

comunale, assicurando alla medesima soltanto l'appoggio esterno.

Il sig. Mazzamurro ha proposto appello per la riforma della sentenza, previa sospensione dell'efficacia.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame Il Comune di Monte Sant'Angelo e i signori Matteo Ricucci e Luigi Vergura, nella qualità di consiglieri comunali appartenenti alla maggioranza.

La Sezione, con ordinanza del 5 maggio 2006 ha accolto la domanda cautelare.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La prima questione da risolvere è quella concernente l'ammissibilità o meno del potere di revoca della nomina del Consigliere comunale a rappresentante del Comune in seno al Consiglio generale della Comunità montana.

E' noto l'orientamento affermativo di questa Sezione (v. le decisioni del 6.9.1999, n. 1017; dell'11.2.2003, n. 707; 7 settembre 2004, n. 5864), secondo cui l'esercizio della potestà di revoca è consentito allorché dovesse venir meno il rapporto di rappresentatività tra il Consigliere comunale nominato in seno alla Comunità montana e la parte consiliare che lo ha designato, come nella specie.

Il Collegio non ha motivi per discostarsi dal menzionato orientamento, che si basa sull'evoluzione normativa che è intervenuta in materia, la quale tende a garantire un costante rapporto di rappresentatività tra i consiglieri comunali eletti in seno al Consiglio della Comunità montana e la componente consiliare (di maggioranza o di minoranza) da cui promanano. Ciò era desumibile già dall'art. 4 L. 3.12.1971 n. 1102, che subordinava la costituzione delle Comunità montane ad una legge regionale che doveva prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della maggioranza e della minoranza di ciascun Consiglio comunale ed un organo esecutivo ispirato ad una visione unitaria dei Comuni associati.

Rapporto rappresentativo che è stato ulteriormente chiarito dall'art. 28, 2° comma, L. 8.6.1990 n. 142, nel testo sostituito dall'art. 7 L. 3.8.1999 n. 265, prevedendosi che i rappresentati dei Comuni partecipanti alle Comunità montane fossero eletti dai consigli comunali con il sistema del voto limitato, ed infine dall'art. 27, comma 2°, D. L.vo 18.8.2000 n. 267 nella parte in cui precisa che tale elezione deve avvenire con “il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze”.

Anche la specifica normativa regionale (legge 14 novembre 2004, n. 20) privilegia tale rapporto rappresentativo, precisando che i rappresentanti dei Comuni siano eletti, con votazione separata, due dalla maggioranza e uno dalla minoranza.

Per cui, deve ritenersi insita nel sistema l'esigenza di mantenere l'equilibrio tra rappresentanti della maggioranza e quelli della minoranza in seno al Consiglio della Comunità montana, e pertanto, qualora nel corso del mandato dovesse venir meno tale rappresentatività, è legittimo procedere alla sostituzione, in aderenza del resto ai principi generali dell'ordinamento che consentono alla P.A. l'esercizio del potere di autotutela per ristabilire la legalità e l'opportunità dell'azione amministrativa, di cui era espressione lo stesso art. 32, comma 2 lett. n), L. n. 142/1990 (testo originario) allorché prevedeva come competenza dei Consigli degli Enti locali non solo "la nomina e la designazione" ma anche "la revoca" dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni".

Il secondo problema da affrontare è quello della sussistenza, nella fattispecie, del presupposto legittimante l'esercizio del potere di cui sopra, ossia il venir meno della condivisione dell'indirizzo politico della maggioranza, di cui l'eletto dovrebbe rendersi interprete in seno alla comunità montana.

Il TAR ha ritenuto che la condizione suddetta si sia realizzata a seguito dell'uscita del gruppo UDEUR, cui appartiene l'appellante, dalla Giunta comunale, con dimissioni dell'assessore di quel gruppo, per passare alla posizione di appoggio esterno, con precisazione da parte dell'appellante che il gruppo "avrebbe deciso di volta in volta se votare a favore o no",

ed astenendosi dal voto sulla fiducia all'amministrazione di centro sinistra.

L'appellante ha replicato che l'appoggio esterno non equivale ad uscita del gruppo dalla maggioranza, segnalando che, sebbene il gruppo abbia votato contro l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2006, in altre occasioni (v. deliberazioni nn. 47, 48, 49 e 50 del 6 ottobre 2006) si è espresso a favore dell'approvazione.

Il Collegio ritiene che la linea politica assunta dall'appellante non sia compatibile con il principio di rappresentatività che presiede al rapporto tra la maggioranza (o la minoranza) e il proprio rappresentante nella comunità montana.

Va ribadito in primo luogo l'orientamento della giurisprudenza della Sezione (31 gennaio 2001 n. 354; 27 aprile 2006 n. 2367), secondo cui il voto contrario al bilancio determina la rottura del rapporto di adesione alla linea politica della maggioranza, perché nel bilancio di previsione si compendia e si specifica il concreto atteggiarsi delle scelte amministrative dell'ente. E va sottolineato che, nella specie, il voto contrario è stato accompagnato da un documento di aspra critica nei confronti della maggioranza con l'auspicio dello scioglimento del consiglio comunale.

Ma, anche al di là del peso determinante da annettere al detto episodio, la posizione del cosiddetto appoggio esterno si caratterizza intrinsecamente con l'abbandono della condivisione delle responsabilità amministrative della maggioranza, per

configurare e perseguire un proprio programma politico che, se anche in qualche caso può coincidere con le scelte della maggioranza, non intende, deliberatamente, assicurare alla maggioranza stessa quell'adesione e quella solidarietà che consentono alla coalizione di governare. Ed è appunto, la condivisione dichiarata e non saltuaria del programma comune che determina la affidabile rappresentatività del soggetto eletto in seno all'organo della comunità montana.

In conclusione l'appello deve essere rigettato.

Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l'appello in epigrafe;

dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2006 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro	Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere
Paolo Buonvino	Consigliere
Marzio Branca	Consigliere est.
Adolfo Metro	Consigliere

L'ESTENSORE

F.to Marzio Branca

IL PRESIDENTE

F.to Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

F.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 23 -01-2007

(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)

p.IL DIRIGENTE

F.to Luciana Franchini